



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)**

**con il Ministro della difesa (MAURO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)**

**con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)**

**con il Ministro della salute (LORENZIN)**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (CARROZZA)**

**e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (BRAY)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2014**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	8
Disegno di legge.....	»	12
Testo dell'accordo .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo si inserisce nel quadro degli intensi rapporti con il Montenegro, sulla base delle numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse.

In particolare, con riferimento al *Memorandum* di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino, firmato a Roma il 25 luglio 2007, le Parti svilupperanno la cooperazione bilaterale, in special modo nei settori delle infrastrutture, degli investimenti, dell'energia, del turismo, della tutela dell'ambiente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scientifica e tecnologica, dell'istruzione, della sanità e della cooperazione regionale (articolo 1).

Nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel suo processo di adesione all'Unione europea e alla NATO (articolo 2).

Rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti ed esperti parteciperanno alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale (articolo 3).

In particolare, l'Accordo valorizza l'intensa attività di collaborazione bilaterale nei diversi settori, promossa dalle rispettive amministrazioni tecniche anche attraverso i numerosi scambi di visite e prevede la costituzione di un Comitato congiunto, che sarà composto dai rispettivi Direttori generali

competenti per i rapporti bilaterali dei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. Essi svolgeranno periodiche consultazioni, finalizzate, anche sulla base dei contatti fra le amministrazioni tecniche delle due Parti, ad una verifica dei seguiti nei settori della collaborazione bilaterale prevista dall'Accordo in parola (articolo 4).

Gli incontri politici bilaterali, che per prassi hanno luogo a cadenza regolare, consentiranno di riconoscere e, ove opportuno, ulteriormente stimolare, gli sviluppi in materia (articolo 5).

In linea con quanto stabilito dal richiamato *Memorandum* di collaborazione tra i due Ministeri degli affari esteri firmato a luglio 2007, sono previste consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali ed internazionali, europee o regionali di comune interesse (articolo 6).

L'Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti; potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente; le controversie che non potranno essere risolte dal Comitato congiunto, verranno risolte attraverso le vie diplomatiche (articolo 7).

L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica (articolo 8).

## RELAZIONE TECNICA

Tutte le attività delineate dall'Accordo di collaborazione strategica tra Italia e Montenegro (comprese quelle di cui agli articoli 1, 3 e 6) rivestono carattere meramente programmatico e sono nondimeno riconducibili al quadro di cooperazione bilaterale già delineato dal Memorandum di collaborazione tra il Ministero degli affari esteri dell'Italia e il Ministero degli affari esteri del Montenegro, firmato a Roma il 25 luglio 2007. Da tali disposizioni non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'applicazione del presente accordo comporta oneri unicamente derivanti da una missione annuale del competente Direttore Generale per i rapporti bilaterali di questo Ministero per partecipare alle riunioni del Comitato congiunto (di cui all'articolo 4), che si terranno con cadenza semestrale alternativamente a Roma e a Podgorica.

Spese di viaggio per 1 biglietto A/R per una persona in classe economica  
(Roma/Podgorica/Roma) **Euro 380,00 (MAE)**

Pernottamento in Montenegro: Euro 120 x 1 gg. x una persona  
(1 pernottamento) **Euro 120,00 (MAE)**

Spese di vitto: Euro 60 x 1 persona x 2 giorni **Euro 120,00 (MAE)**

**TOTALE ONERE ARTICOLO 4: Euro 620,00** da iscriversi sul bilancio del MAE.

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Integrazione europea" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del MAE.

Pertanto l'onere annuale a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, ammonta a Euro 620,00.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



RP

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 GEN. 2014

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**  
L'Accordo è volto a rafforzare le relazioni bilaterali fra Italia e Montenegro, accelerando le iniziative di collaborazione in tutti i settori di reciproco interesse (con particolare riferimento ai settori delle infrastrutture, degli investimenti, dell'energia, del turismo, della tutela dell'ambiente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scientifica e tecnologica, dell'istruzione, della sanità e della cooperazione regionale), già promosse dalle rispettive Amministrazioni tecniche anche attraverso i numerosi scambi di visite. Nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel suo percorso di adesione all'Unione Europea e alla NATO.
- 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**  
In base al Memorandum di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino, firmato a Roma il 25 luglio 2007, le Parti svilupperanno ulteriormente la collaborazione bilaterale nei settori di reciproco interesse previsti dal presente Accordo.
- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**  
Non risulta che l'Accordo vada ad incidere su alcuno strumento normativo già vigente né sul piano dell'ordinamento interno né su quello dell'Unione Europea. Esso si propone pertanto di rafforzare le forme di collaborazione bilaterale, nel pieno rispetto delle normative interne dei due Paesi e dell'Unione Europea.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**  
Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.
- 5) **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**  
L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**  
Non emergono profili di incompatibilità con i succitati principi ex articolo 118 della Costituzione.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**  
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**  
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**  
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**  
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.



- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**  
Non sussistono procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea su questo o analogo progetto.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**  
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**  
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**  
In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**  
Non si introducono nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**  
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**  
Trattandosi di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**  
L'entrata in vigore del presente atto normativo non prevede effetti o norme di natura abrogativa.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**  
Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**  
Trattandosi di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**  
L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. L'Accordo prevede la costituzione di un Comitato congiunto, che sarà composto dai rispettivi Direttori Generali competenti per i rapporti bilaterali dei Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. Essi svolgeranno periodiche consultazioni, finalizzate, anche sulla base dei contatti fra le Amministrazioni tecniche delle due parti, ad una verifica dei seguiti nei settori della collaborazione bilaterale prevista dall'Accordo



(articolo 4). Gli incontri politici bilaterali, che per prassi hanno luogo a cadenza regolare, consentiranno di riconoscere e, ove opportuno, ulteriormente stimolare, gli sviluppi in materia (articolo 5).

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Titolo:** DDL concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010".

**Referente:** Dott.ssa Paola Massarelli - Ministero degli affari esteri - Unità Balcani

**SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'Accordo di collaborazione strategica tra Italia e Montenegro, firmato a Roma il 6 febbraio 2010, mira a sviluppare la collaborazione bilaterale, con particolare riferimento ai settori delle infrastrutture, degli investimenti, dell'energia, del turismo, della tutela dell'ambiente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scientifica e tecnologica, dell'istruzione, della sanità e della cooperazione regionale. Nell'ambito di tale collaborazione, il nostro Paese continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel suo processo di adesione all'Unione Europea e alla NATO. L'Accordo costituisce pertanto uno strumento per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra i due Paesi, accelerando le iniziative di collaborazione in tutti i settori di reciproco interesse.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo dell'Accordo è la valorizzazione dell'intensa attività di collaborazione bilaterale nei diversi settori, promossa dalle rispettive Amministrazioni tecniche anche attraverso i numerosi scambi di visite. Sulla base delle consultazioni e dei contatti fra alti funzionari delle rispettive Amministrazioni, gli incontri politici consentiranno di verificare i progressi della cooperazione bilaterale prevista dall'Accordo. Il grado di raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo sarà oggetto di periodica verifica in occasione dei suddetti incontri tra i funzionari delle rispettive Amministrazioni coinvolte.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono l'avanzamento del percorso di integrazione euro-atlantica del Montenegro, che gode del pieno sostegno da parte italiana e l'incremento dell'interscambio commerciale bilaterale. A tal proposito, nel 2012 (fonte ISTAT) quest'ultimo è stato pari a Euro 168 milioni, ha determinato un saldo a favore dell'Italia di Euro 58 milioni. Le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di Euro 113 milioni (+1,1% rispetto al 2011); le importazioni italiane hanno registrato il valore di Euro 55 milioni (+42,8% rispetto al 2011).

Secondo la stessa fonte, nel primo semestre 2013, l'interscambio commerciale bilaterale, pari a Euro 92 milioni, ha determinato un saldo attivo per l'Italia di Euro 54 milioni. Le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di Euro 73 milioni (+24,9% rispetto al primo semestre 2012); le





importazioni italiane hanno registrato il valore di Euro 19 milioni (-33,1% rispetto allo stesso periodo del 2012).

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

A beneficiare dell'Accordo saranno tutti i soggetti di entrambi i Paesi interessati all'ulteriore rafforzamento dei rapporti di collaborazione bilaterale tra Italia e Montenegro.

#### ***SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento***

Le consultazioni che hanno preceduto l'intervento hanno avuto impulso dal desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia tra Italia e Montenegro e dalla volontà di intensificare la collaborazione bilaterale in particolari settori di specifico interesse, attualmente disciplinati dal Memorandum di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi. La negoziazione dell'Accordo è avvenuta coinvolgendo le strutture delle Presidenze del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri di entrambi i Paesi.

#### ***SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)***

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo dell'Italia come uno dei principali sostenitori del percorso di integrazione euro-atlantica dei Paesi balcanici, determinando altresì un deterioramento dei rapporti con il Montenegro.

#### ***SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio***

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

#### ***SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI***

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad un maggiore rafforzamento dei rapporti bilaterali, si attendono benefici in tutti i settori di cooperazione.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

L'opzione prescelta determinerebbe positive ricadute sull'occupazione in considerazione della crescente integrazione economica tra i due Paesi favorita dalla crescita dell'interscambio commerciale.



C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4 del presente Accordo, valutati in Euro 620,00, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri, nell'ambito di un apposito Comitato congiunto (articolo 4).

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri la materia attraverso gli ordinari strumenti a loro disposizione. Essi effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo in questione ha durata illimitata; potrà essere modificato consensualmente dalle Parti; potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto 3 mesi dopo la sua notifica



all'altra Parte contraente; le controversie che non potranno essere risolte dal Comitato congiunto, verranno risolte attraverso le vie diplomatiche (articolo 7).

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo stato di avanzamento del percorso di integrazione euro-atlantica del Montenegro, con particolare riferimento al rafforzamento della collaborazione bilaterale tra Italia e Montenegro e l'incremento dell'interscambio commerciale tra le due Parti contraenti.



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 620 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per

le spese di missione di cui all'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
e dei Trattati

Per copia conforme

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro (da qui in seguito „Le Parti“),

Tenendo presente gli storici legami d'amicizia e gli eccellenti rapporti esistenti tra i due paesi,

Considerando la comune appartenenza all'area del Mediterraneo,

Considerando l'aspirazione del Montenegro a diventare Paese Membro dell'Unione Europea e della NATO, nonché il sostegno della Repubblica Italiana a tale aspirazione,

Partendo dalla collaborazione già stabilita nei vari settori,

Determinati a migliorare ulteriormente la collaborazione economica ed in altri settori di reciproco interesse,

Consapevoli del fatto che gli sforzi volti alla tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile richiedono un approccio regionale, per garantire coerenza in materia ecologica,

Richiamando quanto concordato in occasione della visita ufficiale del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dei rappresentanti del settore economico italiano in Montenegro il 16 marzo 2009, sulla necessità di definire il quadro della cooperazione strategica tra i due paesi e le modalità di rafforzamento delle reciproche relazioni,

Hanno concordato come segue:

**ARTICOLO I**

Le Parti svilupperanno la collaborazione strategica secondo le seguenti linee:

1. Rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea e euro-atlantica,
2. Incoraggiamento della cooperazione economica e degli investimenti (progetti "green field", società "joint venture", la privatizzazione delle imprese ed altro), in conformità con il concetto dello sviluppo sostenibile,
3. Costruzione e modernizzazione delle infrastrutture,



4. Sviluppo del settore energetico, produzione dell'energia dai fonti rinnovabili, aumento dell'efficienza energetica,
5. Sviluppo del turismo in base ai principi della sostenibilità ed "economia verde",
6. Sviluppo della rete dei trasporti e trasporto dei passeggeri e merci,
7. Promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, la cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione ed altre forme di specializzazione professionale, perfezionamento del potenziale amministrativo in conformità con le necessità dell'economia e lo sviluppo sostenibile,
8. Promozione dei progetti nel settore della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, salvaguardia del territorio e della biodiversità, gestione dei rifiuti industriali e urbani, controllo delle emissioni dei gas nocivi, costruzione ecologica, la gestione pianificata dello spazio e simile,
9. Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico della droga, la tratta degli esseri umani, il cyber crimine, il riciclaggio del denaro, il terrorismo e ogni attività illecita,
10. Cooperazione per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali,
11. Promozione della cooperazione nel campo della formazione e della specializzazione professionale,
12. Sviluppo della sanità e scienza medica,
13. Promozione dello sviluppo delle discipline sportive e la cooperazione diretta tra le associazioni sportive, l'organizzazione delle competizioni ed incontri, scambio di esperti e delle informazioni scientifico - metodologiche,
14. Sostegno alla cooperazione bilaterale e multilaterale nella regione, valorizzando la comune dimensione adriatica e sostenendo gli strumenti multilaterali quali l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) e l'Iniziativa per il Centro Europa (InCE).

La cooperazione prevista al punto 1 del presente articolo sarà realizzata ai sensi del Memorandum di collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri del Montenegro firmato a Roma il 25 luglio 2007. I singoli programmi e progetti previsti negli altri punti del presente articolo saranno individuati con specifiche intese.

## ARTICOLO 2

Nel contesto della collaborazione strategica, il Governo della Repubblica Italiana continuerà a sostenere pienamente l'impegno del Governo del Montenegro per l'attuazione delle riforme e per l'adeguamento della legislazione nazionale all'*acquis* comunitario, nella prospettiva di un rapido avanzamento del processo di adesione all'Unione Europea. In tale quadro, le Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione anche attraverso il ricorso agli strumenti di assistenza previsti dall'Unione Europea, segnatamente gemellaggi amministrativi e progetti a valere sui fondi IPA, con l'obiettivo di rafforzare il processo di riforma istituzionale, economica e sociale del Montenegro.



L'Italia continuerà altresì ad appoggiare pienamente le aspirazioni del Montenegro di aderire alla NATO nel più breve tempo possibile.

#### ARTICOLO 3

Nella realizzazione dei programmi e progetti della collaborazione parteciperanno le istituzioni competenti delle Parti, gli scienziati e gli esperti.

#### ARTICOLO 4

Al fine di attuare il presente Accordo, le Parti costituiranno il Comitato congiunto composto dai rappresentanti degli organi competenti delle due Parti.

I nomi dei membri del Comitato congiunto saranno scambiati tra le Parti per le vie diplomatiche entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Il Comitato congiunto:

- coordina, propone, conforma e segue la realizzazione dei singoli programmi e progetti della collaborazione strategica e ne redige e trasmette il rapporto alle Parti,
- promuove le attività dei gruppi di lavoro e di esperti comuni, che partecipano nella realizzazione dei programmi e progetti,
- formula le proposte per il miglioramento dell'Accordo,
- risolve le questioni controverse legate all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo.

Il Comitato congiunto si riunirà due volte all'anno o in caso di bisogno più frequentemente sulla richiesta di una delle Parti, alternativamente in Italia e in Montenegro.

#### ARTICOLO 5

Le Parti, alternativamente in uno o nell'altro Stato, terranno incontri a cadenza annuale tra i Capi del Governo o dei Ministri competenti, per discutere il rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e di progetti della collaborazione strategica, nonché per discutere sulla possibilità di migliorare l'Accordo.

#### ARTICOLO 6

Le Parti terranno consultazioni periodiche di esperti sulle questioni bilaterali e sulle importanti questioni internazionali, europee o regionali di comune interesse, conformemente a quanto previsto dal Memorandum di collaborazione tra il Ministero





degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri del Montenegro firmato a Roma il 25 luglio 2007.

#### ARTICOLO 7

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto 3 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. Tale denuncia non pregiudicherà il completamento della attività in corso.

Le controversie relative all'attuazione e all'interpretazione del presente Accordo che non sarà possibile risolvere nell'ambito del Comitato congiunto, verranno risolte per vie diplomatiche.

#### ARTICOLO 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Fatto a Roma il 6 febbraio 2010 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e montenegrina, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO  
DEL MONTENEGRO

Silvio Berlusconi

Milo Đukanović

 







